



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

INDICAZIONI RELATIVE AL COINVOLGIMENTO DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2022

Le presenti indicazioni si riferiscono esclusivamente al coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito delle consultazioni elettorali per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 3, comma II, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 recante *“Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”*.

Indicazioni per il coinvolgimento del volontariato nella costituzione delle sezioni elettorali.

Il decreto-legge all'art. 3 comma II del D.L. 41/2022 prevede quanto segue: *“In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare ... soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso”*.

Le Organizzazioni iscritte all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, i Gruppi comunali, intercomunali e interprovinciali, nel rispetto delle relative strutture organizzative, sono chiamate a sensibilizzare i propri volontari al fine di far conoscere la riportata previsione contenuta nel citato comma II dell'art. 3 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 e favorire, per quanto possibile, la relazione tra i Sindaci ed i volontari interessati a manifestare la propria disponibilità a essere nominati componenti delle sezioni elettorali indicate nel medesimo articolo.

Per lo svolgimento di tali attività non è in alcun modo previsto il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018. Ai sensi dell'art. 3 comma VII del medesimo decreto-legge 41/2022, ai componenti delle sezioni e dei seggi spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.